

Allegato D

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA CELLULARE (SRB) E PER LA TRASMISSIONE RADIO-TELEVISIVA.

INDICE

<i>Art.1 Finalità</i>	2
<i>Art.2 Definizioni</i>	2
<i>Art.3 Misure di tutela</i>	2
<i>Art.4 Regime autorizzatorio</i>	2
<i>Art.5 Documentazione</i>	2
<i>Art.6 Obiettivi di qualità</i>	4
<i>Art.7 Ubicazione degli impianti</i>	6
<i>Art.8 Ripristino dello stato dei luoghi</i>	6
<i>Art.9 Responsabilità ed inadempienze</i>	6
<i>Art.10 Sanzioni</i>	6
<i>Art.11 Disposizioni transitorie e finali</i>	6

Art.1 Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto del 10 settembre 1998, n° 381 e delle rispettive "Linee guida applicative", della Legge del 22 febbraio 2001, n° 36, della Legge Regionale del 6 aprile 2000, n° 54, e in attuazione dell'art. G3 delle Norme del PTC , detta misure atte a ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici, al miglioramento dell'inserimento nel paesaggio degli impianti per la telefonia cellulare e trasmissione radio-televisiva.

2. Non sono da considerarsi regolamentate le antenne dei radioamatori C.B. antenne militari e antenne di associazioni di volontariato o di enti pubblici, che comunque devono rispettare le norme vigenti.

Art.2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assunte le definizioni presenti nel decreto del 10 settembre 1998, n° 381.

Art.3 Misure di tutela

1. Le misure previste da questo Regolamento mirano in modo prioritario ridurre il livello di esposizione al campo elettromagnetico della popolazione , alla tutela del paesaggio, dei beni artistici e dei beni ambientali.

Art.4 Regime autorizzatorio

1. Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse sono soggette al rilascio di concessione edilizia, previo parere della Commissione Edilizia e Commissione Edilizia Integrata per i profili urbanistici e ambientali, della A.S.L., dell'A.R.P.A.T., della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali per i nulla osta relativi alla tutela ambientale, paesaggistica e monumentale. Per lo snellimento delle procedure si richiamano le disposizioni di legge in materia di conferenza dei servizi.

2. Tali pareri devono valutare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e il rispetto dei limiti di inquinamento acustico.

3. Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia.

Art.5 Documentazione

4. La documentazione necessaria al rilascio della concessione di cui all'art.4 comprende:

- domanda in duplice copia di cui una in bollo sottoscritta dall'avente titolo, il tutto su modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica o scaricabile dal sito del Comune all'indirizzo www.comune.sangimignano.si.it;
- copia del titolo di proprietà ovvero di altro titolo idoneo, con indicazione dei dati catastali e dell'ubicazione e con l'assenso del proprietario o di altro titolare al rispetto delle prescrizioni fissate da questo Regolamento in quanto alle distanze di sicurezza;
- progetto delle opere redatto da tecnico abilitato, e costituito da:
 - (a) planimetri ubicativa in scala 1:10.000
 - (b) planimetria del resede in scala 1:200 con indicazione delle opere di sistemazione esterna, dei fossette di scolo delle acque, degli allacciamenti alla fornitura di corrente elettrica o altri sottoservizi presenti, distanze dai confini di proprietà, pavimentazioni il tutto debitamente quotato nello stato attuale, modificato e sovrapposto
 - (c) planimetria in scala 1:100 debitamente quotata dello stato attuale, modificato e sovrapposto
 - (d) prospetti e sezioni in scala 1:100 debitamente quotati dello stato attuale, modificato e sovrapposto
 - (e) sezioni ambientali in scala 1:200 con indicazione dell'andamento del terreno e con inserite gli ingombri delle opere in elevazione, il tutto debitamente quotato nello stato attuale modificato e sovrapposto
 - (f) documentazione fotografica dello stato dei luoghi con inserimento fotografico delle opere progettate (rendering)
 - (g) dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici approvati e al presente Regolamento;
 - (h) certificazione delle caratteristiche tecniche e radioelettriche dell'impianto, riportanti i parametri necessari ad una adeguata stima preventiva dell'intensità del campo emesso ed in particolare: banda di frequenza nella quale opererà l'impianto; numero di celle e di trasmettitori per ognuna di esse; potenza nominale in uscita espressa in watt, per singolo trasmettitore; potenza nominale espressa in EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) per singola portante radio nella direzione di massima radiazione; diagrammi di radiazione espressi in dB, rispetto al piano orizzontale e verticale, guadagno massimo di potenza dell'antenna; direzione di massima irradiazione rispetto al Nord geografico; dimensioni degli elementi irradianti, eventuale inclinazione complessiva elettrica e meccanica;
 - (i) pareri previsti dall'articolo precedente ed in particolare i pareri favorevoli dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.T. ed, eventualmente, dell'ISPESL, sulla scorta di dichiarazioni di responsabilità a firma di tecnico abilitato quanto al rispetto di valori limite di cui al presente regolamento dalla quale risulti:
 - (a) che le previsioni di campo in condizioni di massima operatività dell'impianto siano

contenute entro i limiti di cui al successivo art. 6 e siano state calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto;

- (b) l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta (fondo elettromagnetico), misurata in giorni diversi nei luoghi in cui è prevista la maggiore esposizione e nelle 2 fasce orarie di maggior traffico telefonico;
- (j) la valutazione dell'inquinamento acustico al fine del rispetto dei limiti per le emissioni di rumore causate dall'impianto;
- (k) indicazione delle misure necessarie per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori.

Art.6 Obiettivi di qualità

1. Gli impianti devono essere collocati, di norma in siti il più lontano possibile da luoghi di residenza umana, in aree di proprietà comunale o gestite da società partecipate dal comune per meglio garantirne il controllo da parte degli uffici preposti.

2. E' possibile collocare gli impianti anche in aree private solo se non risulta possibile la collocazione su area pubblica e comunque previa autorizzazione degli Uffici tecnici del comune nonché delle autorizzazioni già previste all'art. 4.

3. Sono da considerarsi come zone sensibili di tipo *a*, ai sensi del punto 2 dell'allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 16/01/2002 le zone sotto riportate:

- a) zone ricadenti nel vincolo di tutela del D.Lgs. 490/99 (ex. L. 1497/39 e L. 431/85)
- b) zone perimetrate come aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano del Comune di San Gimignano, ed in particolare: San Gimignano, Castel San Gimignano (parte), Badia a Elmi, Santa Lucia e Ulgignano, ai sensi dell'art. L3 ed L5 del Piano Territoriale della Provincia di Siena
- c) zone perimetrate come aree di pertinenza di beni storici architettonici del territorio aperto del Comune di San Gimignano, come riportate nell'elenco di cui agli articoli L9 - L10 - L11 PTC della Provincia di Siena
- d) zone perimetrate come aree di pertinenza degli aggregati del Comune di San Gimignano, come riportate nell'elenco dell'art. L8 del PTC della Provincia di Siena
- e) zone ricadenti all'interno della perimetrazione della Riserva Naturale Provinciale di Castelvecchio
- f) zone di crinale e di particolare emergenza ambientale

4. Per le zone definite sensibili di tipo *a* si dovranno mettere in atto idonei accorgimenti per ottenere il massimo di mimetizzazione degli impianti stessi.

5. Sono da considerarsi come aree sensibili di tipo *b*, ai sensi del punto 2 dell'allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.12 del 16/01/2002 le zone sotto riportate:

a) centri urbani appartenenti al sistema urbano del Comune di San Gimignano, ed in particolare: San Gimignano, Castel San Gimignano (parte), Badia a Elmi, Santa Lucia e Uignano, ai sensi dell'art. L3 ed L5 del Piano Territoriale della Provincia di Siena

b) le aree ricadenti nel raggio di 50 m dalle seguenti strutture:

- asili, scuole e aree destinate all'infanzia in genere
- ospedali, case di cura, residenze socio-assistite, comunità terapeutiche in genere
- aree verdi attrezzate
- civili abitazioni che si trovino a distanza non superiore a 300 m da impianti di trasmissione radio-televisiva
- civili abitazioni che si trovino all'interno di un cono di emissione di ampiezza 60° e distanza non superiore a 150 m da una SRB per telefoni cellulari

6. Per civile abitazione si intende un fabbricato in cui la popolazione risiede, lavora o studia per più di 4 ore al giorno.

7. Nelle zone sensibili di tipo *b* come sopra descritte non si deve superare il valore di 0,5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della L.R. 54/2000, misurati secondo le disposizioni dell'art. 4 comma 2 del D.M. 10/09/1998 n. 381 e degli allegati B e C dello stesso D.M. Le distanze devono essere considerate proiettate sul piano orizzontale e misurando a 360 ° rispetto al centro di emissione del segnale. Esse devono avere come riferimento anche una sola abitazione o luogo di lavoro o "area sensibile" o altra area di permanenza o area di possibile sviluppo insediativo di cui al presente articolo.

8. Sono di preferenza da considerarsi siti idonei alla collocazione di impianti le aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, con vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico e le aree industriali (zone D ai sensi del D.M. 144/1968) prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.).

9. Le aree sensibili di tipo *a* e *b* sono perimetrare nell'allegata cartografia (lettera A)

Art.7 Ubicazione degli impianti

1. La collocazione di nuovi impianti o la ricollocazione, eventualmente necessaria, di impianti già esistenti e non rispondenti ai criteri definiti dal regolamento, è regolata dalle indicazioni e prescrizioni previste dall'art.6 del presente regolamento.

Art.8 Ripristino dello stato dei luoghi

1. Prima del rilascio della concessione edilizia il richiedente dovrà sottoscrivere un atto d'obbligo unilaterale con il quale si impegna alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza e al ripristino dello stato dei luoghi entro tre mesi dalla data di eventuale scadenza della concessione ministeriale oppure in caso che l'impianto venga autonomamente disattivato. A garanzia di tale obbligo il richiedente dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi. L'importo della fideiussione sarà determinato in base a perizia giurata redatta dal progettista dell'impianto aumentata del 20%. Il Comune si rivarrà sulla fideiussione in caso di inadempienza.

Art.9 Responsabilità ed inadempienze

1. Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e proprietari degli stessi. Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente. L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

Art.10 Sanzioni

1. In caso di superamento dei limiti previsti rilevati da controlli effettuati dagli organi preposti o di verifica di non conformità rispetto a quanto disposto all'art. 6 - fatto salvo l'art. 13 -, si prevede oltre alla sospensione dell'attività dell'impianto ad una sua verifica una sanzione economica pari a € 30.000 per ogni verifica di superamento accertata.

Art.11 Disposizioni transitorie e finali

1. Gli impianti di trasmissione radiotelevisiva dovranno raggiungere l'obiettivo di 3 V/m per le aree s sensibili interessate da questi nel termine di 6 mesi dalla data di esecutività di questo Regolamento. Le SRB di telefonia cellulare dovranno perseguire l'obiettivo di 3 V/m entro sei mesi dalla esecutività del presente regolamento e 0,5 V/m entro tre anni sempre dalla esecutività del

presente regolamento.

2. E' assegnato il termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento ai concessionari del servizio di telefonia mobile o di impianti di trasmissione radiotelevisiva per integrare la documentazione tecnica agli impianti già installati e funzionanti. Per quanto riguarda i pareri di competenza dell'A.R.P.A.T, ISPSEL e delle A.S.L., i titolari degli impianti - entro lo stesso termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento - dovranno inoltrare le relative richieste di parere. In caso di inadempienza da parte dei concessionari l'Amministrazione Comunale procederà - previa diffida ad adempiere entro un termine di 30 giorni - ad ordinare la disattivazione dell'impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario del servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l'impianto. Trascorsi 90 giorni senza che il concessionario abbia eseguito l'ordine di disattivazione e rimozione, provvederà l'Amministrazione Comunale in danno al concessionario.

3. Gli impianti per la telefonia mobile o di trasmissione radiotelevisiva in corso di installazione alla data di esecutività del presente Regolamento, fermo restando il termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento assegnato per il completamento della documentazione richiesta, potranno entrare in funzione solo dopo aver acquisito parere favorevole dagli enti preposti alla vigilanza.

4. Per gli impianti di telefonia cellulare o di trasmissione radiotelevisiva che alla data di esecutività del presente Regolamento abbiano già ottenuto l'autorizzazione edilizia ma per i quali i lavori di installazione non siano stati ancora avviati, fermo restando il termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento assegnato per il completamento della documentazione richiesta, l'effettivo inizio dei lavori è subordinato all'ottenimento del parere positivo rilasciato dagli organi preposti alla vigilanza.

5. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento il Comune è impegnato a convocare un tavolo di discussione con i gestori al fine dell'applicazione del regolamento stesso.